

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla
creazione di un portale sulle emissioni industriali

- **Codice della proposta:** COM(2022) 157 final del 05/04/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0105(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della transizione ecologica

Premessa: finalità e contesto

- *Il Regolamento (CE) 166/2006 ha istituito il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) in attuazione del protocollo di Kiev del 2006 in materia PRTR*
- *Nell'ambito del programma REFIT di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, la Commissione UE ha riconosciuto nel 2017 (COM 2017-810 final) utilità ed efficacia dell'E-PRTR, ma anche margini di miglioramento attraverso un suo più spinto coordinamento con altri strumenti comunitari*
- *La Commissione UE ritiene che l'iniziativa possa inquadrarsi nelle azioni del Green Deal europeo.*
- *Con tale obiettivo è stata adottata la decisione di esecuzione (UE)2022/142 che coordina la raccolta di informazioni di varie normative comunitarie in materia industriale e, tra l'altro, prevede dal 2023 la comunicazione dei volumi di produzione*
- *Ulteriori azioni di miglioramento individuate, peraltro, vanno a toccare materie espressamente disciplinate dal regolamento e richiedono pertanto la sua modifica*
- *L'azione, d'altro canto, dovrà essere attentamente coordinata con la parallela revisione della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali, riguardo la quale la Commissione UE ha recentemente formulato una proposta*
- *I principali elementi innovativi segnalati sono:*
 - *ampliamento del campo di applicazione per uniformarlo a quello di altre discipline comunitarie*
 - *ampliamento delle sostanze di interesse*
 - *raccolta di dati complementari, in particolare riguardanti volumi di produzione e*

consumi

- *fornire specifiche tecniche per aumentare la comparabilità dei dati raccolti*
- *consentire agli Stati membri di comunicare i dati per conto di soggetti (allevatori) che potrebbero non disporre delle risorse per monitorarli*

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- *La proposta appare rispettare il principio di attribuzione*
- *La base giuridica appare correttamente individuata*

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- *La proposta appare rispettare il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica nell'ambito della revisione di un regolamento comunitario vigente*

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- *La proposta appare rispettare il principio di proporzionalità*

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- *La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva, per le motivazioni illustrate in premessa*
- *Il progetto è di particolare urgenza, poiché va ad innestarsi in un processo di revisione della disciplina comunitaria in materia (decisione di esecuzione (UE)2022/142, revisione della direttiva IED 2010/75/UE) in corso.*

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- *Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto volte a garantire un più efficace monitoraggio degli effetti dell'attuazione della normativa ambientale.*

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Pur confermando il sostanziale parere favorevole all'iniziativa, pare opportuno segnalare i seguenti punti per i quali si ritiene opportuno proporre approfondimenti o interventi migliorativi:

- *spostare a livello di installazione e non più di complesso (facility) le comunicazioni E-PRTR, potrebbe determinare una incoerenza con gli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kiev del 2006. Per individuare i limiti del complesso (facility) è difatti significativo l'assetto proprietario, mentre per individuare l'installazione (secondo la definizione introdotta all'articolo 2(1) della proposta, in totale allineamento con l'attuale direttiva IED) no, risultando rilevante solo l'assetto tecnologico. Esistono difatti (pochi) casi in cui una installazione ricomprende più complessi, e (più*

frequenti) casi in cui un complesso ricomprende più installazioni. A riguardo si sostiene la proposta, che risolve alla radice il problema più volte segnalato del rapporto non gerarchico tra i concetti di complesso e di installazione, ma si sottolinea l'importanza che essa sia corredata da una più estesa relazione illustrativa

- *Alla luce del fatto che oggetto della raccolta dati sono le installazioni, e non più i complessi, non è corretto assumere all'articolo 4(1.i) e all'articolo 5(1) che ci sia un unico proprietario o un unico gestore dell'installazione. Come detto esistono (pochi) casi in cui ci sono distinte proprietà e più gestori afferenti alla medesima installazione. In tali casi andrebbe chiarito chi fa la dichiarazione PRTR:

 - *o un solo gestore, quello dell'attività ritenuta principale, per tutta l'installazione (soluzione preferibile),*
 - *o ciascun gestore per la propria parte di installazione.**
- *La definizione di sito di cui all'articolo 2.2 è troppo generica. Parlare di "sede geografica" senza specificarne la scala o un criterio di individuazione è inappropriato, poiché può dar luogo a interpretazioni molto varie (da limitare l'interesse ad un edificio, ad estendere l'attenzione all'intera provincia). In coerenza con le norme di recepimento nazionali, si propone in proposito un rimando esplicito alla definizione di sito della disciplina EMAS (regolamento (CE) 261/2001)*
- *Si individua una potenziale incoerenza tra l'articolo 5(6), in cui si prevede che la comunicazione è relativa all'intero sito, e il successivo paragrafo 5(8) in cui si specifica che i dati sono raccolti dal gestore con riferimento alla singola installazione. Se, come sopra auspicato, è il gestore dell'attività principale a doversi far carico delle comunicazioni dell'intera installazione (o addirittura dell'intero sito) dovrebbe essere chiarito in qualche modo a che titolo egli può acquisire in proposito i dati degli altri gestori coinsediati.*
- *Per gli atti delegati, in particolare di cui all'articolo 15, non è espressamente previsto il ricorso al comitato di cui all'articolo 16, che quindi risulta del tutto privo di utilità. In analogia a quanto attuato nell'ambito della disciplina IED si suggerisce di applicare anche in tal caso la procedura della comitatologia (ovvero impegnare la Commissione UE a sottoporre al voto del Comitato le proposte di decisione)*
- *All'articolo 4(1.c). si parla di "evento insorgente", ma non è chiaro a cosa ci si riferisca. Probabilmente si tratta di un errore di traduzione e si intendeva la data di inizio attività. La cosa, peraltro, andrebbe chiarita*
- *Nel rimarcare l'importanza di raccogliere dati sull'uso delle risorse (art. 3.1.c e 5.1.d) e sui volumi produttivi (art. 5.1.e) (l'esperienza ci insegna che solo raccogliendo tali informazioni i dati del registro possono essere utili a monitorare l'efficacia della direttiva IED, desumendo consumi e emissioni specifiche, permettendo di disaccoppiare le informazioni raccolte dalle dinamiche di mercato, e quindi apprezzare il miglioramento dei processi produttivi), va anticipato che in proposito c'è da attendersi una opposizione del mondo produttivo per la possibile riservatezza dell'informazione (che i paesi extra UE non raccolgono nell'ambito del loro PRTR)*
- *Si nutre qualche dubbio sulla norma di cui all'articolo 5(10). Si comprende la preoccupazione che la ha ispirata (la enorme estensione del campo di applicazione*

della direttiva IED in materia di allevamenti proposta recentemente dalla Commissione UE potrebbe introdurre costi critici ai gestori di numerosissime installazioni di piccola taglia), ma essa pare incongrua. Difatti se l'amministrazione non dispone delle informazioni necessarie, non potrà certo effettuare la comunicazione per conto del gestore. Se invece l'amministrazione ha già tali informazioni, il gestore (di qualunque tipo di installazione) non ha comunque alcun obbligo ulteriore di comunicazione. Difatti, ai sensi dell'articolo 5(1), "il gestore... comunica annualmente ... i dati seguenti, a meno che essi non siano già a disposizione dell'autorità competente". Forse l'idea è che, ove l'autorizzazione sia acquisita per registrazione, la comunicazione può essere fatta in via presuntiva dallo SM, ma in tal caso si sta perdendo ogni valore aggiunto dell'inventario (le comunicazioni saranno verosimilmente relative alla produzione autorizzata, non a quella effettiva).

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
<ul style="list-style-type: none"> Le modifiche introdotte determineranno un aggravio a carico dei gestori, di difficile determinazione (anche perché connesso ai previsti sviluppi della disciplina IED), e un parallelo aggravio delle attività di raccolta, validazione e omogenizzazione delle dichiarazioni E-PRTR da parte di autorità competenti, ISPRA e Ministero della transizione ecologica
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
<ul style="list-style-type: none"> Nonostante il provvedimento sia formalmente un regolamento, esso non individua in maniera compiuta tutti gli elementi essenziali a dare attuazione alla norma (ad esempio ad individuare l'autorità competente). Pertanto, la proposta renderà necessario riformulare il DPR 157/2011, con il quale si disciplina l'attuazione dell'attuale regolamento E-PRTR. Ulteriori interventi potrebbero essere necessari in relazione al quadro sanzionatorio, attualmente introdotto dall'articolo 30 del D.Lgs. 46/2014, nonché alla messa a disposizione di risorse di bilancio per l'aggravio delle attività di raccolta, validazione, organizzazione e invio dei rapporti annuali.
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
<ul style="list-style-type: none"> La norma non incide direttamente sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; ma lo fa indirettamente poiché introduce obblighi rivolti all'autorità competente, che (secondo l'attuale recepimento recato dal DPR 157/2011) è per lo più una autorità regionale. Pertanto, la relazione dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
<ul style="list-style-type: none"> In via del tutto presuntiva, si ritiene che l'aggravio per la P.A possa quantificarsi in

*circa 1000 ore*uomo di funzionari tecnici, di cui circa 800 ore uomo a carico delle autorità regionali, circa 150 ore uomo a carico di ISPRA e circa 50 ore uomo a carico del Ministero della transizione ecologica*

- *La disposizione di cui all'articolo 5(1) imporrebbe inoltre alla P.A. (o per lo meno alla singola autorità competente) di gestire in maniera integrata le informazioni raccolte presso i gestori, in maniera da evitare duplicazioni nell'invio di dati. Si tratta di un obiettivo che semplificherebbe notevolmente gli adempimenti dei gestori, e che in qualche forma è già indicato anche in altre norme ambientali (vedi ad es. art. 29.ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06), ma per conseguire il quale risulterebbe necessario adottare sistemi informativi interoperabili e coordinati, e che pertanto richiede costi, impegno e tempo. La quantificazione di tali oneri esula dalle competenze del Ministero della transizione ecologica.*

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- *L'intervento ha un impatto positivo sui cittadini, poiché consentirà loro di acquisire più efficacemente contezza di informazioni ambientali potenzialmente critiche, non solo a scale nazionale, ma pure comunitaria.*
- *A livello intero comparto produttivo, l'intervento avrà un impatto negativo connesso ai maggiori costi necessari a predisporre le comunicazioni annuali (più dettagliate e in maggior numero).*
- *Un ulteriore potenziale impatto negativo per alcune imprese potrebbe risultare dalla pubblicazione di dati che finora i gestori hanno ritenuto riservati (consumi e volumi produttivi), anche in considerazione del fatto che analoghe informazioni non sono richieste a gestori di altri paesi che, pur aderendo al protocollo di Kiev, non sono soggetti alla disciplina UE.*

Altro

Esempio:

- *Altre amministrazioni interessate: la relazione tiene conto delle osservazioni di ISPRA (ai sensi delle competenze attribuite dal DPR 157/2011);*
- *Regioni: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *La proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e conseguentemente la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate*

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla
creazione di un portale sulle emissioni industriali

– **Codice della proposta:** COM(2022) 157 final del 05/04/2022

Codice interistituzionale: 2022/0105(COD)

– **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della transizione ecologica

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art. 5. paragrafo 1	DPR 157/2015 – art. 3, Allegato I e II	In tutto il testo del DPR, e in particolare all'articolo 3, andrà aggiornato ogni riferimento al "complesso produttivo" poiché ora gli obblighi sono riferiti alla "installazione". Conseguentemente andranno completamente aggiornati gli allegati I e II, per tenere conto di tale cambio di punto di aggregazione dei dati. Non sono previsti oneri finanziari o amministrativi aggiuntivi
Allegato I e II	DPR 157/2015 – Allegato II - appendici	Le appendici all'allegato II del DPR, che richiamano corrispondenti tabelle del regolamento, dovranno essere sostituite. Non sono previsti oneri finanziari o amministrativi aggiuntivi